

PISCITELLO: « Riconoscimento al personale in quiescenza delle Ferrovie dello Stato della validità triennale dei contratti collettivi stipulati tra il 1981 e il 1995 » (228);

PISCITELLO: « Disposizioni fiscali per la riduzione dei costi energetici a carico delle famiglie e per favorire gli investimenti e lo sviluppo economico nella Regione siciliana » (229);

PISCITELLO: « Norme sulle rappresentanze sindacali unitarie nei luoghi di lavoro, sulla rappresentatività sindacale e sull'efficacia dei contratti collettivi di lavoro » (230);

PISCITELLO: « Istituzione di una zona franca industriale nell'area portuale di Augusta » (231);

PISCITELLO: « Disposizioni per consentire l'accesso ad INTERNET ai soggetti portatori di *handicap* » (232);

PISCITELLO: « Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, in materia di esenzione dall'imposta di bollo per i titoli di pagamento emessi dalle vittime dell'usura » (233);

PISCITELLO: « Nuove norme in materia di capitalizzazione degli interessi e disciplina dei limiti massimi di garanzia per la contrazione di prestiti con gli istituti di credito » (234);

PISCITELLO: « Norme per attuare una politica creditizia che favorisca il riequilibrio territoriale delle aree depresse e l'uniformità dei tassi attivi e passivi praticati sul territorio nazionale » (235);

PISCITELLO: « Istituzione del servizio fiscale gratuito e norme relative al gratuito patrocinio in materia fiscale » (236);

PISCITELLO: « Norme per il consolidamento dei debiti delle medie e piccole imprese commerciali, turistiche, artigianali e agricole » (237);

PISCITELLO: « Abolizione degli oneri economici a favore dello Stato gravanti su manifestazioni finalizzate alla solidarietà o alla promozione sportiva » (238);

REALACCI: « Introduzione nel codice penale di disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente » (239);

REALACCI: « Disposizioni per la repressione dell'abusivismo edilizio nelle aree soggette a vincoli di tutela e modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47 » (240);

REALACCI: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse » (241);

CONTENTO: « Disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi » (242);

SOSPURI: « Istituzione dell'Ente nazionale per la gestione dei rifiuti radioattivi » (243);

SOSPURI: « Norme per l'utilizzazione del Laboratorio aereo per la ricerca ambientale del Consiglio nazionale delle ricerche ai fini del monitoraggio del territorio » (244);

SOSPURI: « Introduzione dell'insegnamento dell'educazione ambientale nei programmi scolastici » (245);

SOSPURI: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse » (246);

SOSPURI: « Istituzione di una struttura nazionale specializzata per i controlli ambientali » (247);

SPINI ed altri: « Modifica all'articolo 23 della legge 29 marzo 2001, n. 134, in materia di gratuità del giudizio » (248);

SPINI: « Modifiche agli articoli 10 e 65 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernenti l'inserimento tra gli oneri deducibili di erogazioni finalizzate alla tutela dell'ambiente » (249);

SPINI: « Nuova disciplina dell'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con la previsione del sistema elettorale a doppio turno » (250);

SPINI: « Disciplina degli approdi turistici » (251);

SPINI: « Legge quadro sulla protezione dell'ambiente » (252);

SPINI: « Norme per la sicurezza delle piscine » (253);

SPINI: « Modifiche all'articolo 656 del codice di procedura penale, in materia di esecuzione delle pene detentive » (254);

SPINI: « Modifica all'articolo 683 del codice di procedura penale, in materia di richiesta di riabilitazione » (255);

SPINI: « Modifica all'articolo 49 della legge 30 aprile 1969, n. 153, in materia di trattamento previdenziale degli allievi delle scuole militari » (256);

SPINI: « Provvidenze in favore dei grandi invalidi per servizio di prima categoria » (257);

SPINI: « Modifiche al codice penale militare di pace in materia di reati contro la persona » (258);

SPINI: « Norme per la salvaguardia, il restauro e la valorizzazione dei castelli, delle fortificazioni e dei borghi fortificati della Lunigiana storica » (259);

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE SPINI: « Modifiche agli articoli 83, 85, 86, 87, 88 e 92 della Costituzione in materia di elezione e di attribuzioni del Presidente della Repubblica » (260);

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE SPINI: « Norme in tema di sospensione del procedimento referendario » (261);

RUSSO: « Istituzione della provincia di Nola » (262);

LISI: « Disposizioni concernenti l'istituzione dell'Agenzia per il patrimonio culturale euromediterraneo » (263);

BOCCIA e DUILIO: « Interventi in materia di opere pubbliche » (264);

MOLINARI: « Modifiche alla legge 3 febbraio 1989, n. 39, recante disciplina della professione di mediatore » (265);

MOLINARI: « Disposizioni in materia di trattamento di quiescenza del personale delle Ferrovie dello Stato cessato dal servizio fra il 1981 e il 1995 » (266);

MOLINARI: « Istituzione del parco fluviale del Basento » (267);

MOLINARI: « Disposizioni per la prevenzione e la repressione dei reati connessi alla commercializzazione e all'uso di materiale pirotecnico » (268);

MOLINARI: « Disposizioni per incentivare la realizzazione di impianti sportivi » (269);

MOLINARI: « Legge quadro sulle attività delle imprese di lavanderia, pulitura a secco, tintoria, smacchiatura, stireria e affini » (270);

MOLINARI: « Disposizioni in materia di certificazione di conformità sociale delle imprese che non utilizzano lavoro minorile » (271);

MOLINARI: « Adeguamento della misura dell'indennità chilometrica per l'uso del mezzo proprio da parte dei dirigenti veterinari dipendenti delle aziende unità sanitarie locali » (272);

MASSIDDA: « Norme per l'immissione in ruolo di personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco » (273);

MASSIDDA: « Norme in materia di cura e tutela dei malati di talassemia » (274);

MASSIDDA: « Norme per la promozione dell'informazione e il divieto della pubblicità commerciale in materia sanitaria » (275);

MASSIDDA: « Disciplina della fitoterapia » (276);

MASSIDDA: « Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale di emoderivati » (277);

MASSIDDA: « Disciplina della produzione, commercializzazione e consumo di prodotti erboristici » (278);

MASSIDDA: « Norme per assicurare il servizio sanitario negli stabilimenti penitenziari » (279);

MASSIDDA: « Istituzione dell'Agenzia nazionale dei medicamenti » (280);

MASSIDDA: « Istituzione della Commissione per i prezzi dei medicamenti » (281);

MASSIDDA: « Istituzione della cartella e della tessera sanitaria personale » (282);

MASSIDDA: « Disposizioni in materia di cure palliative domiciliari integrate per pazienti terminali affetti da cancro » (283);

MASSIDDA: « Disposizioni per l'inquadramento degli assistenti sociali operanti nel Servizio sanitario nazionale e nella pubblica amministrazione » (284);

MASSIDDA: « Interventi per lo sviluppo delle isole minori » (285);

MASSIDDA: « Norme per il riconoscimento del diritto alla pratica del natatismo » (286);

MASSIDDA: « Disposizioni in materia di trattamento di quiescenza del personale delle Ferrovie dello Stato cessato dal servizio dal 1981 al 1995 » (287);

MASSIDDA: « Nuove norme in materia di sequestro di persona a scopo di estorsione e contro il fenomeno del cosiddetto "sciacallaggio" » (288);

MASSIDDA: « Disciplina delle associazioni senza fini di lucro » (289);

MASSIDDA: « Disciplina della figura professionale di tecnico di dialisi » (290);

MASSIDDA: « Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio » (291);

MASSIDDA: « Disposizioni in materia di concorsi per l'assegnazione di sedi farmaceutiche » (292);

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE MASSIDDA: « Modifica all'articolo 3 dello Statuto speciale per la Sardegna concernente la potestà legislativa esclusiva in materia di tutela del paesaggio » (293);

GIACCO ed altri: « Modifica alla legge 14 febbraio 1974, n. 37, in materia di accesso dei cani guida dei ciechi sui mezzi di trasporto pubblico e negli esercizi aperti al pubblico » (294);

GIACCO ed altri: « Riconoscimento della lingua dei segni italiana » (295);

GIACCO ed altri: « Disposizioni in materia di diffusione telematica degli atti legislativi e dei precedenti giurisprudenziali » (296);

GIACCO ed altri: « Norme a sostegno di una migliore qualità dell'integrazione scolastica degli alunni minorati della vista, dell'udito e psicofisici » (297);

GIACCO ed altri: « Modifiche all'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di erogazione delle pensioni di reversibilità ai familiari conviventi di handicappati gravissimi » (298);

GIACCO ed altri: « Disposizioni in materia di personale per gli asili nido e i servizi integrativi » (299);

GIACCO ed altri: « Interventi per la valorizzazione delle testimonianze archeologiche e culturali della via Settempedana » (300);

LUCIDI: « Disciplina degli istituti di vigilanza privata e delle guardie particolari giurate » (301);

LUCIDI: « Norme in materia di iniziative sociali per la gestione e la mediazione dei conflitti » (302);

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE MAZZUCA: « Modifiche agli articoli 51, 56 e 58 della Costituzione, in

materia di pari opportunità nell'accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive » (303);

MAZZUCA: « Norme per la modifica dei sistemi elettorali mediante l'introduzione di collegi binominali » (304);

MAZZUCA: « Norme per le elezioni primarie di collegio » (305);

MAZZUCA: « Modifiche al codice penale in tema di abbandono materiale ed affettivo nonché di violenza psicologica in danno di figli minori » (306);

MAZZUCA: « Norme per favorire l'affidamento internazionale dei minori » (307);

MAZZUCA: « Istituzione dell'unità di consulenza psicopedagogica per la tutela dei minori presso ciascun tribunale ordinario o per i minorenni » (308);

MAZZUCA: « Disposizioni concernenti l'acquisizione del cognome della madre da parte dei figli e il cambiamento del cognome del figlio maggiorenne » (309);

MAZZUCA: « Disposizioni per la tutela dei minori nella fruizione dei mezzi di comunicazione di massa » (310);

MAZZUCA: « Norme per la prevenzione e contro la reiterazione dell'abuso familiare sui minori e dei reati connessi alla pedofilia » (311);

MAZZUCA: « Norme per la certificazione dell'identità dei neonati » (312);

MAZZUCA: « Istituzione di un Fondo di sostegno all'industria dei cartoni animati per la televisione » (313);

MAZZUCA: « Introduzione dell'articolo 235-bis del codice civile in tema di disconoscimento di paternità nel caso di figli nati a seguito di fecondazione eterologa » (314);

MAZZUCA: « Istituzione del Garante del minore » (315);

MAZZUCA: « Istituzione di un fondo per la costituzione di centri di accoglienza a favore delle vittime di violenza sessuale

o di lesioni personali all'interno della coppia o del nucleo familiare » (316);

MAZZUCA: « Modifiche all'articolo 12-bis della legge 1° dicembre 1970, n. 898, concernente la quota di spettanza al coniuge divorziato dell'indennità di fine rapporto dell'altro coniuge » (317);

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE MAZZUCA: « Modifiche all'articolo 33 della Costituzione in materia di tutela e promozione delle attività sportive » (318);

MAZZUCA: « Istituzione dell'Ente scolastico di promozione sportiva » (319);

MAZZUCA: « Norme per la regolamentazione del divieto di fumare e per la prevenzione del tabagismo » (320);

MAZZUCA: « Concessione di un contributo statale all'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, con destinazione all'Istituto formativo per disabili e disadattati sociali » (321);

MAZZUCA: « Norme per la prevenzione dell'asma bronchiale e delle malattie respiratorie » (322);

MAZZUCA: « Norme per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per i soggetti affetti da patologie respiratorie ostruttive » (323);

MAZZUCA: « Istituzione delle unità operative di cure continuative a servizio dei pazienti terminali » (324);

MAZZUCA: « Abrogazione del comma 6 dell'articolo 5-bis del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, in materia di risarcimento dei danni per esproprio di immobili » (325);

MAZZUCA: « Disposizioni per l'equiparazione dell'inquadramento degli assistenti sociali dipendenti da enti e amministrazioni pubbliche » (326);

MAZZUCA: « Disciplina della professione di odontoiatra » (327);

MAZZUCA: « Norme in materia di regime fiscale e di trattamento previdenziale dei fiduciari di vendita a domicilio » (328);

MAZZUCA: « Istituzione dell'Albo nazionale degli esperti e consulenti di infortunistica » (329);

MAZZUCA: « Istituzione dell'Ordine degli informatici » (330);

MAZZUCA: « Modifiche alla legge 18 febbraio 1989, n. 56, recante ordinamento della professione di psicologo » (331);

MAZZUCA: « Norme sul riconoscimento dei quadri e modifiche alla legge 13 maggio 1985, n. 190 » (332);

MAZZUCA: « Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle leggi sulla condizione dell'anziano » (333);

MAZZUCA: « Modifiche al codice penale in materia di prevenzione e repressione dei delitti commessi contro le persone anziane » (334);

MAZZUCA: « Legge quadro in materia di interventi in favore degli anziani » (335);

MAZZUCA: « Istituzione della Consulta nazionale degli anziani » (336);

MAZZUCA: « Norme per l'istituzione di un sistema informatico di comunicazione privilegiata tra la pubblica amministrazione e le persone anziane » (337);

MAZZUCA: « Contributi ed agevolazioni per la promozione delle attività in favore degli anziani » (338);

TREMAGLIA: « Norme per l'esercizio del diritto di voto all'estero dei cittadini italiani residenti oltreconfine » (339);

GIACCO ed altri: « Disposizioni in materia di funzioni del giudice tutelare e dell'amministratore di sostegno » (340);

BOLOGNESI: « Nuove norme in favore dei pazienti stomizzati » (341);

BOLOGNESI: « Disciplina della professione di informatore scientifico del farmaco » (342);

BOLOGNESI: « Modifiche al decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, in materia di integrazione al trattamento minimo previdenziale » (343);

BOLOGNESI: « Modifiche al codice penale in materia di tutela dei minori e istituzione di una "clausola sociale" negli accordi commerciali internazionali » (344);

BOLOGNESI: « Norme per lo sviluppo e per la qualificazione del sistema dei servizi per la prima infanzia » (345);

BOLOGNESI: « Istituzione della indennità di mancato recupero salariale » (346);

BOLOGNESI: « Disciplina degli istituti di ricerca biomedica » (347);

BOLOGNESI: « Tutela dei diritti dei bambini nelle comunicazioni radiotelevisive e nell'informazione » (348);

BOLOGNESI: « Disposizioni per la tutela della salute dai danni derivanti dal fumo » (349);

BOLOGNESI: « Disposizioni in materia di riduzione dei danni sanitari derivanti dal fenomeno della prostituzione e per favorire l'integrazione sociale delle persone che esercitano la prostituzione » (350);

ALBERTA DE SIMONE: « Istituzione delle banche di sangue da cordone ombelicale » (351);

ALBERTA DE SIMONE: « Disposizioni per la promozione del parto fisiologico » (352);

ALBERTA DE SIMONE: « Modifica all'articolo 1 della legge 18 marzo 1968, n. 444, recante ordinamento della scuola materna statale » (353);

ALBERTA DE SIMONE: « Norme sull'informazione e sull'educazione sessuale nelle scuole » (354);

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE ALBERTA DE SIMONE: « Modifiche agli articoli 51, 56 e 58 della

Costituzione, in materia di pari opportunità nell'accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive » (355);

ALBERTA DE SIMONE: « Modifiche all'articolo 2 della legge 29 luglio 1975, n. 405, recante istituzione dei consultori familiari » (356);

CARLI: « Disciplina delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche » (357);

GAMBINI: « Disposizioni relative alle attività delle discoteche, delle sale da ballo e di intrattenimento e dei locali notturni e per il controllo e la vigilanza sulle strade » (358);

GAMBINI: « Nuova disciplina della panificazione e introduzione della denominazione di "pane da forno tradizionale" » (359);

VIESPOLI: « Istituzione della soprintendenza archeologica di Benevento » (360);

VIESPOLI: « Istituzione della soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Benevento » (361).

In data 31 maggio 2001 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

GERMANÀ: « Disposizioni per l'assistenza ed il sostegno alle coppie con gravidanze multiple o plurigemellari » (362);

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE GERMANÀ: « Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione » (363);

GERMANÀ e STRANO: « Istituzione di una casa da gioco nel comune di Taormina » (364);

BELLILLO ed altri: « Disciplina dei patti di convivenza » (365);

BELLILLO ed altri: « Misure contro le discriminazioni e per la promozione di pari opportunità » (366);

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE MAURA COSSUTTA ed altri: « Modifica all'articolo 51 della Costituzione, in materia di riequilibrio della rappresentanza fra i sessi nell'accesso ai pubblici uffici ed alle cariche elettive » (367);

SOSPURI: « Introduzione nel libro secondo del codice penale del titolo VI-*bis* concernente i delitti contro l'ambiente, e disposizioni per combattere il fenomeno della criminalità in campo ambientale » (368);

SOSPURI: « Disposizioni per l'utilizzazione di materiali contenenti amianto, sottoposti a trattamenti di vetrificazione, ceramizzazione o a modifica della matrice cristallina, come inerti per ripristini ambientali » (369);

SOSPURI: « Disposizioni per la riduzione dell'inquinamento atmosferico nelle aree urbane derivante dal benzene e dagli altri idrocarburi aromatici » (370);

SOSPURI: « Disposizioni per la riduzione dell'inquinamento atmosferico nelle aree urbane derivante dall'uso del gasolio nel trasporto pubblico e privato » (371);

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE MUSSOLINI: « Istituzione della provincia autonoma dell'Arcipelago campano » (372);

ANTONIO PEPE ed altri: « Istituzione in Foggia di una sezione staccata del tribunale amministrativo regionale della Puglia » (373);

ANTONIO PEPE ed altri: « Istituzione in Foggia di una sezione distaccata della corte di appello di Bari, di una sezione distaccata della corte di assise di appello di Bari e del tribunale per i minorenni » (374).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

La Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle seguenti sentenze:

con lettera in data 13 marzo 2001, la sentenza n. 54 del 5-13 marzo 2001 (doc. VII, n. 1), con la quale:

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 1, della legge della Regione Sardegna 13 luglio 1988, n. 13 (Disciplina in Sardegna delle agenzie di viaggio e turismo), nella parte in cui subordina l'apertura di succursali e filiali delle agenzie di viaggio e turismo al conseguimento di autorizzazione dell'assessore regionale del turismo, con le modalità e condizioni stabilite per l'apertura delle agenzie;

2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4 della medesima legge, sollevata, in riferimento all'articolo 41 della Costituzione e all'articolo 3 dello statuto speciale per la Regione Sardegna, dal tribunale amministrativo per la Sardegna con l'ordinanza in epigrafe;

sentenza n. 55 del 5-13 marzo 2001 (doc. VII, n. 2), con la quale:

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 22 della legge regionale siciliana 13 settembre 1999, n. 20, recante «Nuove norme in materia di interventi contro la mafia e di misure di solidarietà in favore delle vittime della mafia e dei loro famigliari»;

con lettera in data 16 marzo 2001, la sentenza n. 71 del 7-16 marzo 2001 (doc. VII, n. 5), con la quale:

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 15-*nonies*, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), aggiunto dall'articolo 13 del decreto legislativo 19

giugno 1999, n. 229, nella parte in cui dispone la cessazione del personale medico universitario di cui all'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, dallo svolgimento delle ordinarie attività assistenziali, nonché dalla direzione delle strutture assistenziali, al raggiungimento dei limiti massimi di età, ivi indicati, in assenza della stipula dei protocolli d'intesa tra università e regioni previsti dalla stessa norma ai fini della disciplina delle modalità e dei limiti per l'utilizzazione del suddetto personale universitario per specifiche attività assistenziali strettamente connesse all'attività didattica e di ricerca;

con lettera in data 23 marzo 2001, la sentenza n. 74 del 19-23 marzo 2001 (doc. VII, n. 7), con la quale:

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 1, lettere *b*), *c*) e *d*), del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 (Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro);

2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 4, comma 1, lettere *a*) ed *f*); 7, comma 1, lettera *b*), e commi 5 e 8, del medesimo decreto legislativo n. 469 del 1997, sollevate, in riferimento agli articoli 76, 115, 117, 118, 119, 123, 128, dalla Regione Lombardia con il ricorso in epigrafe;

con lettera in data 30 marzo 2001, la sentenza n. 84 del 21-30 marzo 2001 (doc. VII, n. 10), con la quale:

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 20 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), limitatamente all'inciso «e le province autonome di Trento e Bolzano»;

con lettera in data 4 aprile 2001, la sentenza n. 95 del 21 marzo – 4 aprile 2001 (doc. VII, n. 11), con la quale:

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 302 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che le misure cautelari coercitive,

diverse dalla custodia cautelare, e quelle interdittive, perdono immediatamente efficacia se il giudice non procede all'interrogatorio entro il termine previsto dall'articolo 294, comma 1-bis;

con lettera in data 27 aprile 2001, la sentenza n. 110 del 22 marzo-27 aprile 2001 (doc. VII, n. 17), con la quale:

dichiara l'illegittimità costituzionale del decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 96 (Intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra Regioni ed enti locali a norma dell'articolo 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59), nella parte in cui si applica alla Regione Veneto.

con lettera in data 9 maggio 2001, la sentenza n. 113 del 7-9 maggio 2001 (doc. VII, n. 19), con la quale:

dichiara l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 124, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), e 40 della legge 22 novembre 1962, n. 1646 (Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro), nella parte in cui per i periodi di studi che siano stati oggetto di riscatto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 subordinano la costituzione della posizione assicurativa nella assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, alla condizione che, per gli stessi periodi, « vi sia stata effettiva prestazione di lavoro subordinato »;

con lettera in data 11 maggio 2001, la sentenza n. 120 del 7-11 maggio 2001 (doc. VII, n. 22), con la quale:

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 299, secondo comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede che, qualora sia figlio naturale non riconosciuto dai propri genitori, l'adottato

possa aggiungere al cognome dell'adottante anche quello originariamente attribuitogli;

2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 299, primo comma, del codice civile sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3 e 30 della Costituzione, dalla Corte di appello di Palermo con l'ordinanza di cui in epigrafe;

con lettera in data 15 maggio 2001, la sentenza n. 131 del 7-15 maggio 2001 (doc. VII, n. 25), con la quale:

dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 1, primo comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237 (Leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica), e 8, ultimo comma, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui non prevedono che siano esentati dagli obblighi di leva coloro che abbiano perduto la cittadinanza italiana a seguito dell'acquisto di quella di altro Stato, a norma dell'articolo 8, primo comma, numero 1), della legge n. 555 del 1912;

con lettera in data 17 maggio 2001, la sentenza n. 135 del 9-17 maggio 2001 (doc. VII, n. 27), con la quale:

dichiara l'illegittimità costituzionale della delibera legislativa recante « Ulteriori modificazioni alla legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) », riapprovata, a seguito di rinvio governativo, dal Consiglio regionale della Liguria il 26 gennaio 1999;

con lettera in data 17 maggio 2001, la sentenza n. 136 del 9-17 maggio 2001, (doc. VII, n. 28), con la quale:

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 26, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo);

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 26, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nella parte relativa alle somme corrisposte al personale del comparto ministeri;

dichiara — ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 — l'illegittimità costituzionale dell'articolo 26, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nella parte relativa alle somme liquidate in esecuzione della sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 1991;

con lettera in data 22 maggio 2001, la sentenza n. 158 del 10-22 maggio 2001, (doc. VII, n. 34), con la quale:

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 20, sedicesimo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui non riconosce il diritto al riposo annuale retribuito al detenuto che presti la propria attività lavorativa alle dipendenze dell'amministrazione carceraria.

sentenza n. 162 del 23-28 maggio 2001 (doc. VII, n. 37), con la quale:

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 54, terzo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nella parte in cui non richiama ai fini dell'estensione del diritto di prelazione agli interessi, l'articolo 2749 del codice civile.

La Corte costituzionale ha trasmesso altresì copia delle seguenti sentenze:

sentenza n. 65 del 7-16 marzo 2001 (doc. VII, n. 3), con la quale:

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 22 della legge della Regione Lombardia 29 aprile 1980, n. 44 (Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali), come modificato dall'articolo 4,

comma 21, lettera *c*), della legge regionale 27 gennaio 1998, n. 1 (Legge di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 « Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione » e successive modificazioni e integrazioni), sollevata, in riferimento all'articolo 117 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia con l'ordinanza indicata in epigrafe;

sentenza n. 66 del 7-16 marzo 2001 (doc. VII, n. 4), con la quale:

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, lettere *d*), *e*) e *g*), dell'articolo 2, comma 1, lettera *a*), numero 2, del decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 422 (Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 9 luglio 1997, n. 237, e n. 241, 4 dicembre 1997, n. 460, 15 dicembre 1997, n. 446, e 18 dicembre 1997, n. 472), sollevate, in riferimento agli articoli 3, 81, 116 e 119 della Costituzione, nonché all'articolo 36 dello statuto speciale e alle relative norme di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, dalla Regione Siciliana con il ricorso in epigrafe;

sentenza n. 73 del 19-22 marzo 2001 (doc. VII, n. 6), con la quale:

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2 della legge 25 luglio 1988, n. 334 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, adottata a Strasburgo il 21 marzo 1983), sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3, primo comma, 25, secondo comma, 27, terzo comma, e 32, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza di Roma, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

sentenza n. 75 del 19-23 marzo 2001 (doc. VII, n. 8), con la quale:

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 83 del codice di procedura penale sollevata,

in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal Tribunale di Termini Imerese, con l'ordinanza in epigrafe;

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 83 del codice di procedura penale sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Alba, sezione distaccata di Bra, con l'ordinanza in epigrafe;

sentenza n. 76 del 19-23 marzo 2001 (doc. VII, n. 9), con la quale:

dichiara che spetta allo Stato, e per esso al Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Monza, emettere il decreto che dispone il giudizio, impugnato con il ricorso di cui in epigrafe;

sentenza n. 96 del 21 marzo-4 aprile 2001 (doc. VII, n. 12), con la quale:

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del citato articolo 47, commi 1 e 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sollevata, in riferimento all'articolo 76 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Cagliari e dalla medesima Commissione tributaria provinciale di Brescia, con le ordinanze in epigrafe;

sentenza n. 97 del 21 marzo-4 aprile 2001 (doc. VII, n. 13), con la quale:

dichiara che spetta allo Stato, e per esso al Comando Carabinieri della sanità - NAS di Trento, effettuare i controlli presso gli ospedali di Bolzano e di Brunico di cui agli atti oggetto del presente conflitto;

sentenza n. 103 del 22 marzo-10 aprile 2001 (doc. VII, n. 14), con la quale:

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 (Disposizioni in materia di commercio con l'estero, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c) e dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), sollevata, in riferimento agli articoli 5, 76, 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione Lombardia con il ricorso indicato in epigrafe;

sentenza n. 104 del 22 marzo-10 aprile 2001 (doc. VII, n. 15), con la quale:

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 23, comma 1, e 24, comma 1, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli articoli 3, 97, primo comma, 101, secondo comma, 111, secondo comma, della Costituzione, dai Giudici dell'udienza preliminare dei Tribunali di Napoli e di Firenze, con le ordinanze in epigrafe;

sentenza n. 105 del 22 marzo-10 aprile 2001 (doc. VII, n. 16), con la quale:

1) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 13, commi 4, 5 e 6, e dell'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), sollevata, in riferimento all'articolo 13, commi secondo e terzo, della Costituzione, dal Tribunale di Milano, in composizione monocratica, con le ordinanze indicate in epigrafe;

2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 286 del 1998, sollevata, in riferimento all'articolo 13, commi secondo e terzo, della Costituzione, dal Tribunale di Milano, in composizione monocratica, con le ordinanze indicate in epigrafe;

sentenza n. 111 del 22 marzo-27 aprile 2001 (doc. VII, n. 18), con la quale:

1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), sollevate, in riferimento agli articoli 3, 76, 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione Puglia e dalla Regione Lombardia con i ricorsi indicati in epigrafe;

2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1, 2, 3, 7, 8, 9, 12, 16, 17 e 19 del medesimo decreto legislativo n. 422 del 1997, sollevate, in riferimento agli articoli 3, 5, 76, 97, 117, 118, 119 e 128 della Costituzione, dalla Regione Puglia e dalla Regione Lombardia con i ricorsi indicati in epigrafe;

sentenza n. 114 del 7-9 maggio 2001 (doc. VII, n. 20), con la quale:

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 398, comma 5-*bis*, del codice di procedura penale (Provvedimenti sulla richiesta di incidente probatorio), sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena con l'ordinanza in epigrafe;

sentenza n. 115 del 7-9 maggio 2001 (doc. VII, n. 21), con la quale:

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 438 e 442, comma 2, del codice di procedura penale sollevate, in riferimento agli articoli 3, 24, 27, primo e terzo comma, 97, 101, 102 e 111 della Costituzione, dai Giudici dell'udienza preliminare dei Tribunali di Imperia, Bologna e Roma, e dal Tribunale di Firenze, con le ordinanze in epigrafe;

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 442, comma 1-*bis*, del codice di procedura penale sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bologna, con l'ordinanza in epigrafe;

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 441, comma 3, del codice di procedura penale sollevata, in riferimento agli articoli 3, 10, 101 e 102 della Costituzione, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bologna, con l'ordinanza in epigrafe;

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale

dell'articolo 441 del codice di procedura penale sollevata, in riferimento agli articoli 24 e 111 della Costituzione, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Imperia, con l'ordinanza in epigrafe;

sentenza n. 121 del 7-11 maggio 2001 (doc. VII, n. 23), con la quale:

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 29 e 45, comma 17, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) e dell'articolo 11, comma 4, lettera g), della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), sollevata, in riferimento agli articoli 24, 25, 76, 113, 116 e 125 della Costituzione, nonché agli articoli 90, 103 e 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige, sede di Trento, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

sentenza n. 122 del 7-11 maggio 2001 (doc. VII, n. 24), con la quale:

dichiara improcedibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Torino nei confronti della Camera dei deputati con il ricorso indicato in epigrafe;

sentenza n. 132 del 7-15 maggio 2001 (doc. VII, n. 26), con la quale:

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 15, comma 1, lettera c), della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manife-

stazione di pericolosità sociale), come modificato, da ultimo, dall'articolo 1 della legge 13 dicembre 1999, n. 475 (Modifiche all'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni), sollevata, in riferimento agli articoli 3, primo e secondo comma, 27, terzo comma, e 51, primo comma, della Costituzione, dalla Corte di appello di L'Aquila con l'ordinanza in epigrafe;

sentenza n. 137 del 9-17 maggio 2001 (doc. VII, n. 29), con la quale:

dichiara che non spetta alla Camera dei deputati deliberare che i fatti per i quali è in corso avanti alla Corte di appello di Milano procedimento penale nei confronti dei deputati Roberto Maroni, Umberto Bossi, Davide Carlo Caparini, Piergiorgio Martinelli e Roberto Calderoli per i reati di oltraggio e di resistenza a pubblico ufficiale, e del deputato Mario Borghezio per il reato di oltraggio, concernono opinioni espresse nell'esercizio delle loro funzioni a norma dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione;

annulla, per l'effetto, le deliberazioni di insindacabilità adottate dalla Camera dei deputati nella seduta del 16 marzo 1999;

sentenza n. 138 del 9-17 maggio 2001 (doc. VII, n. 30), con la quale:

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 176 del codice penale sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza di Sassari con l'ordinanza in epigrafe;

sentenza n. 139 del 9-17 maggio 2001 (doc. VII, n. 31), con la quale:

dichiara che non spetta al Governo adottare l'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività, svolta dalle amministrazioni pubbli-

che, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), e per conseguenza lo annulla;

sentenza n. 155 del 10-21 maggio 2001 (doc. VII, n. 32), con la quale:

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 211, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), come sostituito dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 (Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 53 della Costituzione, dalle Commissioni tributarie provinciali di Forlì, di Chieti e di Torino, con le ordinanze indicate in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3, commi 211 e 213, della legge n. 662 del 1996, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 79 del 1997, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Benevento con l'ordinanza indicata in epigrafe;

sentenza n. 156 del 10-21 maggio 2001 (doc. VII, n. 33), con la quale:

a) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Torino, con l'ordinanza emessa il 6 ottobre 1999 in riferimento agli articoli 3, 23, 53 e 76 della Costituzione; dalla Commissione tributaria provinciale di Como, con l'ordinanza emessa il 18 ottobre 1999, in riferimento agli articoli 3, 32 e 76 della Costituzione, e con l'ordinanza emessa il 23 marzo 2000, in riferimento all'articolo

53 della Costituzione; dalla Commissione tributaria provinciale di Lecco, in riferimento agli articoli 3, 53 e 76 della Costituzione, e dalla Commissione tributaria provinciale di Piacenza, in riferimento all'articolo 76 della Costituzione;

b) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Milano, in riferimento agli articoli 3 e 53 della Costituzione; dalla Commissione tributaria provinciale di Parma, in riferimento all'articolo 53 della Costituzione; dalla Commissione tributaria di primo grado di Bolzano, con tutte e tre le ordinanze, in riferimento all'articolo 53 della Costituzione; dalla Commissione tributaria provinciale di Genova, in riferimento agli articoli 3 e 53 della Costituzione; dalla Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia, in riferimento all'articolo 53 della Costituzione, e dalla Commissione tributaria provinciale di Piacenza, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione;

c) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sollevata, in riferimento all'articolo 23 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Como, con l'ordinanza emessa il 18 ottobre 1999; dalla Commissione tributaria di primo grado di Bolzano, con l'ordinanza emessa il 10 maggio 2000; dalla Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia e dalla Commissione tributaria provinciale di Piacenza;

d) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale: dell'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 35 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Como, con l'ordinanza emessa il 18 ottobre 1999; degli articoli 3, comma 1, lettera c), e 4 del medesimo decreto legislativo sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 53 della Costituzione, dalla

Commissione tributaria provinciale di Torino, con le due ordinanze emesse il 23 settembre 1999; degli articoli 2, 3, 4, 8 e 11 del medesimo decreto legislativo sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Milano; degli articoli 2, 3, 4, 8 e 11 del medesimo decreto legislativo sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Parma; degli articoli 3, comma 1, lettera c), 4 e 8 del medesimo decreto legislativo sollevata, in riferimento agli articoli 3, 53 e 76 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Como, con l'ordinanza emessa il 23 marzo 2000; degli articoli 2, 3, comma 1, lettera c), e 8 del medesimo decreto legislativo sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Trapani, in riferimento agli articoli 3, 35 e 53 della Costituzione; degli articoli 2, 3, 4, 8 e 11 del medesimo decreto legislativo sollevata, in riferimento agli articoli 3, 53 e 76 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Bolzano, con tutte e tre le ordinanze; degli articoli 8 e 11, comma 1, lettera c), numeri 1), 2), 3) e 4), del medesimo decreto legislativo sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Genova; degli articoli 2, 3, comma 1, lettera c), 4, 8 e 11 del medesimo decreto legislativo sollevata, in riferimento agli articoli 3, 35 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia; degli articoli 2, 3, 4 e 36 del medesimo decreto legislativo sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Piacenza;

sentenza n. 159 del 10-22 maggio 2001 (doc. VII, n. 35), con la quale:

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 10 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 (Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c) della legge 15 marzo 1997, n. 59), sollevata dalla

Regione Lombardia, in riferimento agli articoli 3, 41 e 42 della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del medesimo decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, nonché degli articoli 1, commi 1, 2, 5, 6, 7 e 10; 2; 3, commi 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 e 10; 4; 6; 7; 10, commi 1, 2 e 3, sollevata dalla Regione Lombardia, in riferimento agli articoli 3, 5, 41, 42, 76, 77, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;

sentenza n. 160 del 10-22 maggio 2001 (doc. VII, n. 36), con la quale:

dichiara che non spetta allo Stato, e per esso alla Corte dei conti, sezione del controllo per la Regione autonoma della Sardegna, accertare l'assoggettamento al controllo di legittimità, in quanto avente natura regolamentare, del decreto del Presidente della Giunta regionale della Sardegna 13 gennaio 2000, n. 4 (Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31. Articoli 12, 13, 14 e 71. Ridefinizione dei Servizi delle Direzioni Generali della Presidenza della Giunta e degli Assessorati, loro denominazione, compiti e dipendenza funzionale; costituzione delle posizioni dirigenziali di *staff* di cui all'articolo 21, comma 3, lettera *d*), e definizione delle loro competenze; determinazione del contingente numerico dei dirigenti ispettori di cui all'articolo 27), e dichiararne la « inefficacia allo stato degli atti in mancanza della dimostrazione dell'intervenuta approvazione da parte del Consiglio regionale »; e per l'effetto annulla la deliberazione della medesima sezione del controllo n. 14/2000 del 28-29 giugno 2000, depositata in segreteria il 24 luglio 2000;

sentenza n. 163 del 23-28 maggio 2001 (doc. VII, n. 38), con la quale:

dichiara inammissibile il conflitto sollevato dalla Regione Veneto con il ricorso indicato in epigrafe;

sentenza n. 164 del 23-28 maggio 2001 (doc. VII, n. 39), con la quale:

a) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo, 12, comma 3-*bis*, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70 (Norme in materia tributaria nonché per la semplificazione delle procedure di accatastamento degli immobili urbani), convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 53, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Bari con l'ordinanza in epigrafe;

b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 31, comma 3, e 34, commi 5 e 6, del decreto legislativo 31 ottobre 1990 n. 346 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 53, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Bari con la medesima ordinanza.

Le suddette sentenze saranno assegnate alle competenti Commissioni permanenti, non appena costituite.

Annunzio di atti e di proposte di atti normativi comunitari.

Nelle *Gazzette Ufficiali* delle Comunità europee, dal 1° al 30 aprile 2001, sono stati pubblicati le seguenti proposte e i seguenti atti preparatori di atti normativi comunitari:

(COM(2000)759) — Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad un sistema armonizzato e trasparente di limitazioni alla circolazione, su determinate strade, dei veicoli commerciali pesanti adibiti ai trasporti internazionali (GUCE C 120 E);

(COM(2000)802 — 2000/0325(COD)) — Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione

di un sistema comunitario di monitoraggio, controllo ed informazione sul traffico marittimo (GUCE C 120 E);

(COM(2000)802 – 2000/0326(COD) – Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di un fondo di risarcimento per l'inquinamento da idrocarburi nelle acque europee e all'adozione di misure di accompagnamento (GUCE C 120 E);

(COM(2000)802 – 2000/0327(COD) – Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima (GUCE C 120 E);

(COM(2000)824) – Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio per la prevenzione e il controllo di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GUCE C 120 E);

(COM(2000)788) – Proposta di regolamento del Consiglio che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari (GUCE C 120 E);

(COM(2000)841) – Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1259/1999 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune (GUCE C 120 E);

(COM(2000)847) – Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla segnalazione di taluni eventi nel settore dell'aviazione civile (GUCE C 120 E);

(COM(2000)831) – Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle azioni nel settore degli aiuti alle popolazioni sradicate nei paesi in via di sviluppo dell'America latina e dell'Asia (GUCE C 120 E);

(COM(2000)880 – 2000/0062/A(COD)) – Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'azione contro le mine terrestri antipersona nei paesi in via di sviluppo (GUCE C 120 E);

(COM(2000)880 – 2000/0062/B(CNS)) – Proposta modificata di regolamento del Consiglio riguardante l'azione contro le mine terrestri antipersona nei paesi terzi diversi da paesi in via di sviluppo (GUCE C 120 E);

(COM(2000)780) – Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 79/373/CEE relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per gli animali (GUCE C 120 E);

(COM(2000)844) – Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 93/7/CEE relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro (GUCE C 120 E);

(COM(2000)845) – Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 3911 del 1992, relativo all'esportazione di beni culturali (GUCE C 120 E);

(COM(2000)865) – Proposta di regolamento del Consiglio relativa alla conclusione del quarto protocollo che fissa le condizioni di pesca previste dall'accordo in materia di pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, ed il governo della Danimarca ed il governo locale della Groenlandia, dall'altro (GUCE C 120 E);

(COM(2000)868) – Proposta di regolamento del Consiglio relativo al ricorso al regime del perfezionamento attivo per la gestione di taluni mercati agricoli (GUCE C 120 E);

(COM(2000)862) – Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il protocollo n. 9 dell'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia per quanto riguarda il sistema degli ecopunti per gli autocarri che transitano attraverso l'Austria (GUCE C 120 E);

(COM(2000)754) – Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro del personale viag-

giante che effettua operazioni di autotrasporto e degli autotrasportatori autonomi (GUCE C 120 E);

Posizione comune (CE) n. 16 del 2001, dell'8 marzo 2001, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'ozono nell'aria (GUCE C 120 E).

Tali documenti saranno assegnati alle competenti Commissioni permanenti, non appena costituite.

Nelle *Gazzette Ufficiali* delle Comunità europee, dal 1° al 30 aprile 2001, sono stati pubblicati i seguenti atti normativi comunitari:

Direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio (GUCE L 106);

Direttiva 2001/27/CE della Commissione, del 10 aprile 2001, che adegua al progresso tecnico la direttiva 88/77/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e l'emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli (GUCE L 107);

Direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale (GUCE L 110);

Direttiva 2001/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo

2001, in materia di risanamento e liquidazione delle imprese di assicurazione (GUCE L 110);

Direttiva 2001/28/CE della Commissione, del 20 aprile 2001, che modifica l'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, con l'iscrizione della sostanza attiva KBR 2738 (fenhexamid) (GUCE L 113).

Tali documenti saranno assegnati alle competenti Commissioni permanenti, non appena costituite.

Trasmissione di risoluzioni dal Parlamento europeo.

Il Presidente del Parlamento europeo ha trasmesso il testo di tre risoluzioni approvate nella sessione dal 2 al 3 maggio 2001:

« risoluzione legislativa sulla proposta di decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla conclusione dell'accordo di stabilizzazione e associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra » (doc. XII, n. 593);

« sulla valutazione annuale dell'applicazione dei programmi di stabilità e convergenza » (doc. XII, n. 594);

« sull'Internet di prossima generazione: la necessità di un'iniziativa di ricerca dell'Unione europea » (doc. XII, n. 595).

Tali documenti saranno assegnati alle competenti Commissioni permanenti, non appena costituite.

Annuncio del mantenimento all'ordine del giorno di richieste di deliberazione in materia di insindacabilità.

Sono mantenute all'ordine del giorno le seguenti richieste di deliberazione in ma-